

----- **STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI** -----

Art. 1) - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2325 e seguenti del Codice Civile, una società per azioni denominata "Azienda Gardesana Servizi S.p.A.", retta dalle norme del presente statuto. La società può essere indicata anche nella forma abbreviata "A.G.S. S.p.A.".

Art. 2) - Sede

La società ha sede in Peschiera del Garda (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ove essa è posta. Spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3) - Oggetto

3.1 - La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda - Baldo, così come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004 a norma

della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;

B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Società, purché tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato.

3.2 - L'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 3.1, lettera A), sarà sottoposto a controllo da parte dell'A.A.T.O. nelle forme e secondo le modalità di cui alla convenzione che sarà stipulata per l'affidamento del servizio.

Il regime di convenzione sarà retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.

3.3 - Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società, promuovere e stipulare accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico.

Art. 4) - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 5) - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050). Essa può essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei soci.

Art. 6) - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 327.600,00 (trecentovettisettemilaseicento virgola zero zero), rappresentato da n. 21.000 (ventunomila) azioni ordinarie di

categoria "X" del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zerozero) ciascuna e da n. 11.760 (undicimilasettecentosessanta virgola zerozero) azioni di tipo "Y" del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zerozero) ciascuna.

Fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, le azioni di categoria "Y" godono dei medesimi diritti attribuiti alle azioni ordinarie di categoria "X" e sono assoggettate alle medesime disposizioni di legge e di statuto.

Art. 7) - Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, nonché di crediti.

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; gli azionisti hanno, altresì, diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma Codice Civile.

Art. 8) - Azioni

8.1 - Le azioni di ciascuna categoria sono nominative e, salvo quanto stabilito dall'art. 16, conferiscono ai loro possessori

eguali diritti.

8.2 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.3 - Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 Codice Civile.

8.4 - Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dell'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

8.5 - I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8.6 - A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, l'interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 9) - Obbligazioni

La società può emettere, a norma di legge, con delibera di assemblea straordinaria, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, fissandone le modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Art. 10) - Assemblea

10.1 - Le Assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di

Amministrazione a norma di legge presso la sede sociale o in altre località indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà utilizzare quale mezzo di convocazione la lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati anche in via elettronica, forniti di avviso di ricevimento, agli indirizzi notificati alla società.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Conformemente al disposto dell'art. 2367 del Codice Civile, gli amministratori devono convocare senza ritardo, e comunque entro 30 giorni, l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare con le modalità più sopra specificate.

Per la validità delle costituzioni e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di altro amministratore del medesimo ente o società, designato mediante delega scritta.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.2 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

10.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il Verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

10.4 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, peraltro, l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per

gli oggetti ad essa riservati.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto sociale, comprese le decisioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci, ciò nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società, e rispettando gli altri limiti posti dagli articoli 3 e 15 dello Statuto sociale e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti da notaio.

10.5 - L'Assemblea ordinaria (anche ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004):

- a) approva il bilancio;
- b) approva il budget;
- c) approva la relazione programmatica;
- d) approva il piano degli investimenti;
- e) approva il piano di sviluppo ed equivalenti;
- f) nomina e revoca gli amministratori, e tra essi il

Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- g) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

- h) nomina il direttore;

- i) determina i poteri del direttore;

- l) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del direttore;

- m) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del direttore;

- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea e sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..

E' richiesta la maggioranza dei due terzi del capitale sociale per l'approvazione di modifiche al presente statuto.

Art. 11) - Consiglio di Amministrazione

11.1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, viene nominato con la seguente procedura.

I soci, singolarmente o in accordo con altri soci, predispongono liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, indicando in tali

liste un numero di nominativi pari a quello dei consiglieri da eleggere.

I voti sono espressi e conteggiati non per i singoli nominativi ma per le liste.

Al termine della votazione si procede a determinare dei quozienti attribuibili a ciascuna lista. Detti quozienti sono ottenuti dividendo il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

I quozienti così determinati sono attribuiti ai singoli nominativi presenti nella lista, il più elevato al primo nominativo della lista e così via per i successivi.

Risultano eletti consiglieri i sette nominativi presenti nelle diverse liste che hanno ottenuto i quozienti più alti; in caso di parità viene nominato consigliere il più anziano di età.

A tale modo può non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione degli amministratori.

In caso di rinuncia di uno dei candidati nominati, subentra il primo dei candidati non nominato della medesima lista.

11.2 - Non possono ricoprire la carica di amministratore, coloro che sono in lite giudiziaria con la società, e gli amministratori ed i consiglieri di enti pubblici soci. Restano ferme le ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C..

11.3 - Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.4 - Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

11.5 - Nel caso in cui, durante il corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 11.1 del presente statuto con le modalità di cui all'art. 2386 Codice Civile.

Allo stesso articolo del Codice Civile si farà riferimento verificandosi il caso di cui al penultimo capoverso dell'art. 11.1.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11.6 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

11.7 - La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno 24 ore prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

11.8 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal vice Presidente, o in loro assenza, dal consigliere più anziano di età.

11.9 - Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.10 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono, per legge o per statuto, riservati all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 sono espressamente attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anziché all'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti:

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

In caso di comprovata necessità il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza che dovranno essere poi ratificati

dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e successiva.

11.11 - Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

11.12 - Il Consiglio può, inoltre, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

11.13 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 12) - Rappresentanza della società.

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente ed a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura, nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 13) Collegio sindacale.

13.1 - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettive e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma

dell'art. 2397 del C.C..

I sindaci non debbono essere soci o amministratori degli enti pubblici partecipanti alla società.

13.2 - I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

13.3 - Ai sindaci spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenuto conto delle tariffe professionali.

13.4 - Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

13.5 - Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile sarà esercitato da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tale deliberazione, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 14) - Bilancio e utili.

14.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni

anno.

14.2 - Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

14.3 - Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, sono ripartiti come segue:

- 5% riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

- il residuo a riserva straordinaria salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

Art. 15) - Trasferimento delle azioni

Le azioni non sono trasferibili per la durata di cinque anni dalla data del 2 dicembre 2005 (data della delibera dell'Assemblea straordinaria di introduzione del divieto di trasferimento delle azioni), trattandosi di società a partecipazione pubblica costituita per l'affidamento "in house" del servizio idrico integrato.

Successivamente, le azioni di un socio saranno trasferibili solamente ad altri soci in proporzione alle azioni rispettivamente detenute o ad altri membri dell'A.A.T.O. Veronese. Per il trasferimento ad altri soggetti, specifiche

deroghe motivate potranno essere concesse dall'Assemblea ordinaria dei soci, purché siano comunque rispettati i vincoli della proprietà interamente pubblica, di partecipazione dei soli soggetti membri dell'A.A.T.O. Veronese nonché eventuali altri vincoli posti dalle normative speciali vigenti all'epoca del trasferimento in tema di servizio idrico integrato, di servizi pubblici locali e di affidamento degli stessi "in house".

Art. 16) - Scioglimento e liquidazione della società.

Lo scioglimento della società e la liquidazione della stessa hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In caso di liquidazione della società, le azioni di categoria "Y" concorreranno all'assegnazione del patrimonio sociale, congiuntamente con le azioni ordinarie di categoria "X", soltanto per il valore che eccede l'ammontare del Patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri e le attribuzioni.

Art. 17) - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali, il foro competente è quello di Verona.

Art. 18) - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero origine dallo stesso, eccettuate quelle riservate alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria saranno rimesse ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Verona il quale dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

L'arbitro deciderà "de bono ed aequo" senza formalità di procedure e comunque nel rispetto del dettato dell'art. 36 del D. Lgs. N. 5/2003. Il lodo arbitrale è inappellabile.

Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 19) - Disposizioni generali - rinvio.

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.